

# INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

## PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 15 aprile 2019

### PREMESSA

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza educativa che ha visto l'attenzione del legislatore con l'emanazione della L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo"

Istituzioni, comunità scolastica (studenti, famiglie, personale scolastico), cittadini, sono chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e partecipative, a tutela della dignità della persona.

BULLISMO: COSA È	BULLISMO: COSA NON È
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>COMPORAMENTO AGGRESSIVO</b> teso ad arrecare danno ad un'altra persona;</li><li>● è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.</li><li>● Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima;</li><li>● <b>ABUSO SISTEMATICO</b> di potere tra pari;</li><li>● <b>INTENZIONALITÀ</b> a ferire e soggiogare;</li><li>● <b>RIPETIZIONE</b> delle azioni nel tempo;</li><li>● <b>SQUILIBRIO DI POTERE</b>,</li><li>● volontà di imporre <b>UN DOMINIO SULLA VITTIMA</b>.</li><li>● Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.</li></ul> <p><b>Manifestazioni di bullismo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>FISICO:</b> prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;</li><li>● <b>VERBALE:</b> insultare, deridere, offendere;</li><li>● <b>INDIRETTO:</b> fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.</li><li>● <b>DISCRIMINATORIO:</b> omofobico , razzista , contro i disabili</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>UNO SCHERZO:</b> nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.</li><li>● <b>UN CONFLITTO FRA COETANEI:</b> il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.</li></ul>

**IL CYBERBULLISMO** è il bullismo realizzato per via telematica;

"... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di **CYBERBULLISMO**:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare da tale account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

## Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo

### LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà.

In particolare:

- **Articolo 2 Cost**: le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli.
- **Articolo 3 Cost**: le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi ha diverse etnie e religione, caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.
- **Articolo 15 Cost**: le condotte di bullismo e cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza ogni qualvolta vi sia una violazione dell'account della posta privata finalizzata a trarre e diffondere informazioni che danneggiano la reputazione della vittima.
- **Articolo 30 Cost**: delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minore; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).
- **Articolo 34 Cost**: le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

## LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo a tutela dell'intera collettività.

La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili.

La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza.

BULLISMO		CYBERBULLISMO	
Art. 595 cp	Diffamazione	Art.615 bis cp	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 612 cp	Minaccia	Art.595 cp	Diffamazione aggravata dalla capacità diffusiva della rete
Art. 660 cp	Molestia o disturbo delle persone	Art.612 bis cp	Atti persecutori
Art. 610 cp	Violenza privata	art 494 cp	Sostituzione di persona
Art. 581 cp	Percosse	Art. 600 ter cp	Pornografia minorile
Art.582 cp	Lesioni personali	art 615 ter cp	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 590 cp	Lesioni personali e colpose	Art.616 cp	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza *
Art. 624 cp	furto	art. 629 cp	Estorsione
Art. 629 cp	estorsione	art. 414 cp	Istigazione a delinquere
Art. 414 cp	Istigazione a delinquere	art. 580 cp	Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 635 cp	Danneggiamento alle cose		

La suddivisione è meramente indicativa essendo possibile una sovrapposizione e commistione dovuta anche alle modalità utilizzate dal responsabile.

## LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto. In base all'art. 2043 c.c. **"qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"** che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche **laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale**, provoca un danno ingiusto alla "vittima", pertanto sarà obbligato al **risarcimento del danno** conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione.

**Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato**, il danneggiato ha diritto al **risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali** che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere per lui in base alle norme civili.

Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: **del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per colpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, i docenti che sono ritenuti "responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi" ( cd. culpa in vigilando) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto** e dimostrare di non essere stato negligente.

Vale la pena sottolineare che all'interno del danno non patrimoniale da anni la giurisprudenza ricomprende il **"danno biologico", il "danno morale" ed il "danno esistenziale"** riferiti rispettivamente alla lesione della salute, alla sofferenza interiore ed all'aspetto dinamico-relazionale **quando l'evento dannoso comporta un peggioramento delle condizioni di vita quotidiana.**

Se un soggetto subisce una lesione alla sua persona, di natura fisica o psichica che sia, ciò che viene ad essere compromessa e violata è la sua integrità psico-fisica che è considerata dalla nostra Costituzione un bene primario giuridicamente tutelato (art.2 Cost.)

---

Tenuto conto di quanto premesso, la scuola, in quanto luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, a prevenire, individuare e sanzionare il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, così come previsto dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017.

### **SANZIONI DISCIPLINARI**

I comportamenti trasgressivi accertati riconducibili alle condotte di bullismo e/o cyberbullismo, saranno immediatamente sanzionati dalla Scuola sulla base di quanto previsto nelle infrazioni disciplinari gravi, contenute nel Regolamento d'Istituto.

Per gli autori di comportamenti inquadrabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo verranno attivati percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica e, ove richiesto, verrà fornito supporto psicologico

Si precisa che le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o persone.

### **DENUNCIA ALL'AUTORITÀ**

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 cod.proc.pen.).

### **SEGNALAZIONE AL QUESTORE**

Fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi di reato menzionati nell'art.7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minorenni che è possibile segnalare il caso al Questore, ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento, prevista dalla L. 71/2017.

### **AMMONIMENTO DEL QUESTORE**

Per i reati commessi mediante rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore.

Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.  
Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

### **REGISTRO DEI CASI**

Tutti i casi segnalati e trattati vengono annotati (senza riferimento alcuno alle persone coinvolte) su un apposito registro, Diario di Bordo, tenuto dall'Istituto a cura del Docente Referente